

Delibera n. 16/2019

Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall'articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 14-18 febbraio 2019

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c), in virtù dei quali l'Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”* (lett. b), nonché *“a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)”* (lett. c);
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a definire in relazione (...) alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto”*;
- il comma 2, lettera g), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale l'Autorità, con riferimento al settore autostradale, provvede tra l'altro *“a stabilire per le nuove concessioni nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione*;
- il comma 3, lettera b), secondo cui l'Autorità *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”*;

- VISTO** l'articolo 43 del citato d.l. 201/2011, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) del d.l. 109/2018, pure sopra citato;
- VISTA** la delibera n. 70/2016 del 23 giugno 2016, con la quale l'Autorità ha approvato la misura di regolazione, di cui all'allegato 1 della delibera stessa, in materia di definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;
- RITENUTO** che, alla luce della lettura coordinata delle citate norme, l'Autorità sia competente a stabilire i sistemi tariffari per le concessioni autostradali, non solo con riferimento alle nuove concessioni ma anche per quelle di cui all'articolo 43 del d.l. 201/2011;
- RITENUTO** che, in relazione a tale seconda fattispecie, la disposizione di cui all'articolo 37, comma 2, lett. g) non lasci margini esegetici e imponga all'Autorità di stabilire "sistemi tariffari" basati sul metodo del *price cap*, anche rispetto ai rapporti concessori in essere, e ciò a prescindere da atti di impulso del concedente, cui sono piuttosto rimesse, in osservanza della procedura di cui all'articolo 43 cit., le determinazioni conseguenti;
- CONSIDERATO** che, con riferimento al settore autostradale, l'Autorità è tenuta, in particolare, e in forza dell'espresso mandato di legge, oltre che, (i) a garantire condizioni di accesso "eque" e "non discriminatorie" all'infrastruttura autostradale da parte degli utenti e (ii) ad adottare, al fine del raggiungimento di tale obiettivo, "metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori", anche a utilizzare, in via generale e senza eccezioni, il metodo del *price cap* e determinare, in concreto, e per ciascuna concessione, l'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale;
- CONSIDERATO** che applicare a tal fine una metodologia tariffaria basata su criteri uniformi per tutte le concessioni risponde all'avvertita e precipua esigenza di promuovere la concorrenza, stimolare l'efficienza produttiva delle gestioni e determinare un contenimento dei costi per gli utenti, attraverso la fissazione di criteri economici elaborati con garanzia di indipendenza (Corte Costituzionale, sentenza n. 41/2013) dagli interessi economici dei soggetti regolati;
- RILEVATO** che l'Autorità ha approvato, in attuazione delle previsioni di legge, e a seguito di lunga e complessa istruttoria che ha contemplato la partecipazione dei soggetti portatori di interesse, un modello econometrico basato sulle "frontiere di efficienza", che consente di valutare il livello di efficienza produttiva delle gestioni e stimolare una concorrenza per confronto sulla base di analisi comparative effettuate a partire dai dati storici dei concessionari autostradali nazionali, finalizzate in particolare ad individuare i costi efficienti degli stessi in funzione di variabili tecniche ed economiche tipiche di ogni singola concessione, tra cui le estese chilometriche delle tratte autostradali esercite. Tale metodo, inizialmente

posto a base della delibera n. 70/2016 per la definizione degli ambiti ottimali di gestione, è stato già utilizzato per stabilire i sistemi tariffari di pedaggio con la determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale nell'ambito delle delibere dell'Autorità n. 119/2017 del 28 settembre 2017, n. 73/2018 del 18 luglio 2018 e n. 133/2018 del 19 dicembre 2018;

RITENUTO che, sulla base dei dati allo stato disponibili e desumibili dalla consultazione del sito *web* istituzionale dell'Amministrazione concedente, i rapporti concessori in corso in relazione ai quali si sono realizzate le condizioni di cui al citato articolo 43 del d.l. 201/2011 cui fa richiamo l'articolo 37 del medesimo decreto, comprendano: a) quelli il cui periodo regolatorio quinquennale è scaduto in epoca successiva all'entrata in vigore del d.l. 109/2018 come convertito dalla l. 130/2018; b) quelli il cui periodo regolatorio quinquennale è scaduto in data antecedente, ma per i quali non si sia ancora perfezionato l'aggiornamento del piano economico-finanziario alla data di entrata in vigore del medesimo d.l. 109/2018;

RITENUTO pertanto che, allo stato, detti rapporti concessori siano quelli elencati in Appendice all'allegato A alla presente delibera;

RITENUTO in applicazione del citato articolo 37, comma 2, lett. g), del d.l. 201/2011, come modificato dal d.l. 109/2018 cit., di avviare, per i rapporti concessori indicati nell'Appendice dell'allegato A alla presente delibera, un procedimento volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio per ciascuna delle concessioni considerate, secondo una metodologia tariffaria omogenea basata sul metodo del *price cap*, e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, da trasmettere al concedente per le determinazioni di competenza;

RITENUTO che, per i rimanenti rapporti concessori in corso, l'Autorità debba provvedere con successive deliberazioni alla scadenza dei relativi periodi regolatori o al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui al citato articolo 43, sulla base della medesima metodologia tariffaria;

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ed in particolare gli articoli 4 e 5 (di seguito: Regolamento sui procedimenti dell'Autorità);

VISTA la relazione illustrativa predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità;

RILEVATA la necessità, nell'ambito del suddetto procedimento ed in applicazione dell'articolo 5 del Regolamento sui procedimenti dell'Autorità, di sottoporre a consultazione un sistema tariffario di pedaggio elaborato sulla base della richiamata metodologia tariffaria omogenea;

RITENUTO al riguardo di individuare nel 29 marzo 2019 il termine per la presentazione di osservazioni ed eventuali proposte da parte degli interessati;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, che si concluderà con più deliberazioni finali, volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, descritto nell'allegato A alla presente delibera, per ciascuna delle concessioni ivi richiamate in Appendice;
2. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212477;
3. di indire una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio di cui all'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. i soggetti interessati possono formulare osservazioni ed eventuali proposte sul documento di consultazione di cui all'allegato A esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entro e non oltre il termine del 29 marzo 2019;
5. il documento di consultazione e le modalità di consultazione, nonché la relazione illustrativa degli Uffici, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
6. il termine di conclusione del procedimento è fissato al 28 giugno 2019.

Torino, 18 febbraio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)